
In Viaggio

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE PER LA TUTELA NEI VIAGGI

Il presente Set Informativo, composto da:

- Condizioni di Assicurazione, comprensive di Glossario dei termini,
 - Documento Informativo Precontrattuale (DIP Danni),
 - Documento Informativo Precontrattuale Aggiuntivo (DIP Aggiuntivo Danni),
- deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto.

LEGGERE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE

REALE GROUP



T O G E T H E R M O R E

IN VIAGGIO

La tutela Reale quando viaggi

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE



NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

GLOSSARIO

I termini, il cui significato è riportato di seguito, nel testo contrattuale sono evidenziati in carattere *corsivo*.

ASSICURATO

La persona protetta dall'assicurazione.

ASSISTENZA

Aiuto tempestivo, in denaro o in natura, fornito all'*Assicurato* che si trovi in difficoltà a seguito del verificarsi di un *sinistro*.

BAGAGLIO

L'insieme dei capi di vestiario e degli oggetti di uso personale che l'*Assicurato* porta con se' durante il *viaggio*.

CENTRALE OPERATIVA

La struttura di Blue Assistance S.p.A., società di servizi facente parte del Gruppo Reale Mutua.

CERTIFICATO

Il certificato individuale di assicurazione predisposto da Reale Mutua e riportante l'estratto delle Condizioni di Assicurazione.

CONTRAENTE

La persona che stipula il contratto con Reale Mutua.

DAY HOSPITAL/DAY SURGERY

Struttura sanitaria autorizzata avente posti letto per degenza diurna, che eroga terapie mediche (*day hospital*) o prestazioni chirurgiche (*day surgery*) eseguite da medici chirurghi specialisti con redazione della cartella clinica.

EUROPA

Tutti i Paesi europei e quelli del bacino del mare Mediterraneo.

FRANCHIGIA/SCOPERTO

Parte del danno indennizzabile, espressa rispettivamente in cifra fissa (*franchigia*) ed in percentuale (*scoperto*) sull'ammontare del danno, che rimane a carico dell'*Assicurato*.

INFORTUNIO

Evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produce all'*Assicurato* lesioni corporali obiettivamente constatabili.

INTERVENTO CHIRURGICO

Provvedimento terapeutico che viene attuato con manovre cruenta manuali o strumentali. Sono considerati *interventi chirurgici* anche la litotripsia e la riduzione incruenta di fratture seguita da gessatura.

ITALIA

Il territorio della Repubblica italiana, la Città del Vaticano e la Repubblica di San Marino.

LUOGO DI CURA

Istituto universitario, ospedale, casa di cura, *day hospital/day surgery*, regolarmente autorizzati a fornire assistenza ospedaliera. **Non sono considerati luoghi di cura gli stabilimenti termali, le strutture che hanno prevalentemente finalità dietologiche, fisioterapiche e riabilitative, le case di cura per convalescenza o lungodegenza o per soggiorni, le strutture per anziani, i centri del benessere.**



NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

MALATTIA

Ogni riscontrabile alterazione dello stato di salute dell'*Assicurato* non dipendente da *infortunio*.

MALATTIA ACUTA

Malattia a decorso rapido che ha inizio in tempo brevissimo e non dipende da fattori morbosi preesistenti.

MALATTIA IN ATTO

Malattia clinicamente accertata o presente con sintomi oggettivi.

Malattie e sintomi possono risultare anche da dichiarazioni o documentazione medica fornite in data posteriore alla stipulazione della *polizza*.

MALFORMAZIONE - DIFETTO FISICO

Alterazione organica, congenita o acquisita durante lo sviluppo fisiologico, che sia evidente o sia clinicamente diagnosticata prima della stipulazione della *polizza*.

MASSIMALE

La somma fino alla concorrenza della quale, per ciascun *viaggio* e persona, Reale Mutua presta la garanzia.

MODULO DL POLIZZA

Documento che riporta i dati anagrafici del *Contraente* e quelli necessari alla gestione della *polizza*, le dichiarazioni e le scelte del *Contraente*, i dati identificativi del rischio assicurato e la sottoscrizione delle Parti (Mod. 5001 ASS).

ORGANIZZATORE

L'Agenzia di viaggio o Tour Operator che ha predisposto il contratto di compravendita del *pacchetto turistico*.

PACCHETTO TURISTICO

Oggetto del contratto regolamentato dall'art. 2 n° 1 del Decreto legislativo n° 111/95 del 17.3.95 di attuazione della Direttiva 90/314/CEE.

POLIZZA

L'insieme dei documenti che comprovano il contratto di assicurazione.

RESIDENZA

Luogo in *Italia* in cui l'*Assicurato* ha stabilito la dimora abituale.

RICOVERO - DEGENZA

Permanenza in *luogo di cura* con pernottamento o in *day hospital/day surgery*.

SINISTRO

Il verificarsi del fatto dannoso.

STRUTTURE SANITARIE

Luoghi di cura, poliambulatori medici, centri diagnostici autorizzati.

VIAGGIO

Qualsiasi spostamento o soggiorno dell'*Assicurato* effettuato a seguito dell'acquisto del *pacchetto turistico*.



NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

CONDIZIONI GENERALI

1.1 DECORRENZA E DURATA DELLE GARANZIE

Ove risulti pagato il premio o la prima rata di premio le garanzie decorrono e cessano come di seguito indicato:

- a) "Assistenza", "Rimborso spese mediche" e "Bagaglio": dalle ore 0 del giorno di partenza del *viaggio* fino alle ore 24 del giorno di rientro dell'Assicurato alla sua *residenza*;
- b) "Annullamento viaggio": dalla data di prenotazione del *viaggio* fino al giorno di partenza dell'Assicurato stesso.

1.2 ESTENSIONE TERRITORIALE

Premesso che **le garanzie "Assistenza", "Rimborso Spese Mediche" e "Bagaglio" sono operanti esclusivamente in viaggio**, si precisa che per l'estensione territoriale scelta dal Contraente (*Italia* oppure *Europa* oppure *Mondo*) si deve fare riferimento a quanto indicato nel "Glossario", salvo eventuale diversa indicazione per le singole prestazioni.

1.3 COMUNICAZIONE DEI NOMINATIVI DEGLI ASSICURATI

Salvo diverso accordo, **il Contraente comunicherà all'Agenzia Reale Mutua** a mezzo fax, telex o altre modalità convenute:

- **i numeri dei certificati emessi**, ove previsti;
- **il numero ed i nominativi degli Assicurati**;
- **la data di partenza e la durata di ogni viaggio**;
- **l'estensione territoriale** (*Italia* oppure *Europa* oppure *Mondo*).

La comunicazione di cui sopra andrà effettuata prima della decorrenza delle garanzie.

1.4 DELIMITAZIONI

Reale Mutua non presta le garanzie previste in polizza qualora il *sinistro* sia conseguenza diretta di:

- a) **atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari se insorti prima del viaggio ed ancora in corso durante il viaggio**;
- b) **eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d'aria, uragani, alluvioni, inondazioni ed altri sconvolgimenti della natura**;
- c) **sviluppo comunque insorto, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività**;
- d) **atti dolosi compiuti o tentati dall'Assicurato**;
- e) **abuso di alcoolici, psicofarmaci nonché uso non terapeutico di stupefacenti ed allucinogeni**;
- f) **malattie - e loro conseguenze - in atto al momento della partenza e note all'Assicurato; conseguenze, ricadute o recidive di malattie manifestatesi e/o di infortuni occorsi prima della partenza**;
- g) **malattie mentali, disturbi psichici in genere e nevrosi**;
- h) **alcoolismo, tossicodipendenza, sindrome di immunodeficienza acquisita (AIDS), sieropositività da virus HIV, sindromi organiche cerebrali, schizofrenia, forme maniaco-depressive o stati paranoici**;
- i) **infortuni derivanti dalla pratica di:**
 - immersione con autorespiratore senza la guida di un istruttore;
 - sport aerei in genere;
 - alpinismo o sci-alpinismo oltre il 3° grado della "scala di Monaco";
 - attività sportive svolte a titolo professionale;
 - gare o corse motoristiche e relative prove ed allenamenti, salvo che si tratti di gare di regolarità pura;
 - **imprese di carattere eccezionale** (a titolo esemplificativo: spedizioni esplorative o artiche, himalayane, andine, regate oceaniche, sci estremo);



NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

- l) infortuni derivanti da atti di pura temerarietà dell'Assicurato;**
m) complicazioni dello stato di gravidanza oltre la 26° settimana.
Valgono inoltre le specifiche esclusioni o deroghe eventualmente previste nelle singole garanzie.

1.5 CUMULO DEI RISCHI

In caso di sinistro che coinvolga più *Assicurati* con Reale Mutua l'esborso massimo della stessa non potrà complessivamente superare l'importo di euro 103.300; in caso di superamento dell'importo indicato il costo eccedente resterà a carico in parti uguali tra gli *Assicurati* coinvolti nello stesso sinistro.

1.6 REGOLAZIONE DEL PREMIO

Il premio indicato nel *modulo di polizza* viene corrisposto in via provvisoria e costituisce il premio minimo che resta comunque acquisito da Reale Mutua per ogni periodo assicurativo.

Esso viene conguagliato in via definitiva in base al seguente criterio:

- 1) entro 60 giorni dal termine di ogni periodo assicurativo il *Contraente* deve confermare per iscritto a Reale Mutua i numeri dei *certificati* emessi, il numero degli *Assicurati* nel periodo considerato e, per ogni *viaggio*, la data di partenza, la durata e l'estensione territoriale (Italia oppure Europa oppure Mondo);**
- 2) l'applicazione del premio indicato nel *modulo di polizza* al numero degli *Assicurati* costituisce il premio di competenza per il periodo terminato;**
- 3) qualora il premio così calcolato risulti superiore al premio corrisposto in via provvisoria, la differenza deve essere versata dal *Contraente* entro 15 giorni dalla data in cui Reale Mutua ne dà comunicazione allo stesso unitamente ad apposita appendice contrattuale.**

Trascorso detto termine di 15 giorni e finché il *Contraente* non adempie al pagamento della differenza, sarà applicato, in caso di sinistro, il disposto dell'art. 1898, ultimo comma, del Codice Civile.

Reale Mutua ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali l'*Assicurato* è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.

1.7 TACITA PROROGA DEL CONTRATTO

In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno 60 giorni prima della scadenza, l'assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per una durata uguale a quella originaria con il massimo di due anni e così di seguito.

1.8 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE INFLUENTI SULLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del *Contraente* (o dell'*As*) relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'*indennizzo*, nonché la stessa cessazione dell'*assicurazione* come previsto dagli art. 1892, 1893, 1894 del Codice Civile.



NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

GARANZIA ASSISTENZA

All'Assicurato, che si trova in difficoltà a seguito di *malattia* o di *infortunio* verificatosi nel corso di un *viaggio* durante il periodo di validità dell'assicurazione o che necessiti d'informazioni in ambito sanitario, Reale Mutua, per il tramite della *Centrale Operativa*, fornisce le prestazioni di *assistenza* sotto indicate.

COSA ASSICURIAMO

2.1 CONSIGLI MEDICI TELEFONICI

Qualora l'Assicurato, o altra persona che agisca in sua vece, richieda informazioni e consigli sui primi provvedimenti d'urgenza d'adottare, la *Centrale Operativa* provvede ad evadere la richiesta. **Non verranno fornite diagnosi o prescrizioni mediche.**

INVIO DI UN MEDICO GENERICO IN VIAGGIO IN ITALIA

Qualora l'Assicurato, o altra persona che agisca in sua vece, nel corso di un *viaggio* in *Italia*, richieda una visita medica generica urgente, la *Centrale Operativa*, nel caso in cui i propri medici di guardia lo valutino necessario, provvede ad inviare un medico.

Qualora nessuno dei medici convenzionati con la *Centrale Operativa* sia immediatamente disponibile e sempre che l'intervento del medico sia valutato urgente, la stessa organizza, in alternativa ed in accordo con l'Assicurato, il trasferimento di quest'ultimo in una *struttura sanitaria* mediante autovettura, autoambulanza, o altri mezzi adatti alla circostanza.

RIENTRO SANITARIO

Qualora vi sia la richiesta di trasferire l'Assicurato in una *struttura sanitaria* prossima alla sua *residenza* idonea a garantirgli cure specifiche o presso la sua *residenza*, la *Centrale Operativa*, nel caso in cui i propri medici di guardia, d'intesa con i medici curanti sul posto, lo valutino necessario, provvede a:

- organizzare il trasferimento dell'Assicurato nei tempi e con il mezzo di trasporto che i propri medici di guardia ritengono più idonei alle sue condizioni tra:
 - aereo sanitario appositamente equipaggiato (**esclusivamente in Europa**);
 - aereo di linea (eventualmente barellato);
 - treno (prima classe);
 - autoambulanza;
 - altri mezzi adatti alla circostanza;
- fare assistere l'Assicurato durante il trasferimento da personale medico e/o infermieristico.

RIENTRO DEL CONVALESCENTE

Qualora l'Assicurato, purché convalescente a seguito di un *ricovero*, sia impossibilitato a rientrare alla sua *residenza* con il mezzo inizialmente previsto, la *Centrale Operativa*, nel caso in cui i propri medici di guardia, d'intesa con i medici curanti sul posto, lo valutino necessario, provvede a:

- organizzare il trasferimento dell'Assicurato alla sua *residenza* nei tempi e con il mezzo di trasporto che i propri medici di guardia ritengono più idonei alle sue condizioni tra aereo di linea (classe economica), treno (prima classe), autoambulanza o altri mezzi adatti alla circostanza;
- fare assistere l'Assicurato durante il trasferimento, da personale medico e/o infermieristico.

RIENTRO CON UN FAMILIARE

Qualora l'Assicurato necessiti della prestazione "Rientro sanitario" o "Rientro del convalescente" e nel caso in cui non occorra l'assistenza medica o infermieristica, la *Centrale Operativa*, compatibilmente con le disponibilità del mezzo di trasporto, provvede a fare rientrare un familiare, in *viaggio* con lui, con il mezzo utilizzato per il trasferimento dell'Assicurato.



NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

RIENTRO ANTICIPATO PER DECESSO DI UN FAMILIARE O DI UN CONTITOLARE DELL'AZIENDA O STUDIO PROFESSIONALE

Qualora deceda un familiare dell'*Assicurato* (coniuge/convivente, figlio/a, fratello, sorella, genitore, suocero/a, genero, nuora) o un contitolare della sua azienda o del suo studio professionale e sia indispensabile ed indifferibile la presenza dell'*Assicurato* sul posto di lavoro, la *Centrale Operativa* provvede a mettergli a disposizione un biglietto, in treno (prima classe), in aereo (classe economica) o per altro mezzo di trasporto, per rientrare alla propria *residenza* o per recarsi nel luogo dov'è avvenuto il decesso o dove avviene l'inumazione.

L'Assicurato è tenuto a fornire, su richiesta della *Centrale Operativa* ed al massimo entro 30 giorni, il certificato di morte rilasciato dall'anagrafe.

RIENTRO DEI PASSEGGERI TRASPORTATI

Qualora l'*Assicurato*, nel corso di un *viaggio* come conducente di un autoveicolo, sia ricoverato in una *struttura sanitaria* e non possa essere dimesso entro 5 giorni dalla data del *ricovero* e qualora nessuno dei passeggeri a bordo sia in grado di sostituirlo alla guida, la *Centrale Operativa* provvede a mettere a disposizione:

- a) degli stessi passeggeri per rientrare alla loro *residenza*;
- b) di una persona indicata dall'*Assicurato* o dai suoi familiari per andare a recuperare l'autoveicolo; un biglietto, in treno (prima classe), in aereo (classe economica) o per altro mezzo di trasporto.

La prestazione opera fino alla concorrenza di euro 260 per *Assicurato* per trasferimenti sul territorio nazionale e di euro 800 dall'estero. Sono escluse le spese di soggiorno e qualsiasi altra spesa.

VIAGGIO DI UN FAMILIARE CON SOGGIORNO

Qualora l'*Assicurato* sia ricoverato in una *struttura sanitaria* e non possa essere dimesso entro 5 giorni dalla data del *ricovero* e qualora, in assenza di un familiare maggiorenne sul posto, vi sia la richiesta che l'*Assicurato* stesso venga raggiunto da questi, la *Centrale Operativa* provvede a:

- a) mettere a disposizione del familiare un biglietto d'andata e ritorno in treno (prima classe), in aereo (classe economica) o per altro mezzo di trasporto;
- b) prenotare per il familiare un albergo. **La prestazione opera fino alla concorrenza di euro 260 per *Assicurato* e solo per il costo relativo alla camera ed alla prima colazione.**

ASSISTENZA A MINORENNI

Qualora l'*Assicurato* sia nell'impossibilità d'occuparsi di figli minorenni che viaggiano con lui, la *Centrale Operativa* provvede a:

- a) mettere a disposizione di una persona, incaricata di prendersi cura di loro, un biglietto d'andata e ritorno in treno (prima classe), in aereo (classe economica) o per altro mezzo di trasporto;
- b) prenotare per la persona incaricata un albergo. **La prestazione opera fino alla concorrenza di euro 260 per *Assicurato* e solo per il costo relativo alla camera ed alla prima colazione.**

INVIO DI MEDICINALI URGENTI ALL'ESTERO

Qualora una specialità medicinale regolarmente registrata in *Italia* e prescritta all'*Assicurato* dal medico curante sia introvabile sul posto, la *Centrale Operativa*, nel caso in cui i propri medici di guardia concordino che le specialità ivi reperibili non siano equivalenti, provvede ad inviare all'*Assicurato* i medicinali, con il mezzo più rapido, tenendo conto delle norme locali che ne regolano il trasporto.

Il costo dei medicinali è a carico dell'*Assicurato*, il quale provvederà, al suo rientro in *Italia*, a rimborsare l'importo.



NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

INTERPRETE A DISPOSIZIONE ALL'ESTERO

Qualora l'*Assicurato* all'estero sia ricoverato in una *struttura sanitaria* e vi sia la richiesta di un interprete per favorire il contatto e lo scambio d'informazioni con i medici curanti, la *Centrale Operativa*, compatibilmente con le disponibilità locali, provvede a reperirlo.

La prestazione opera fino alla concorrenza di euro 520 per Assicurato.

PROLUNGAMENTO DEL SOGGIORNO

Qualora l'*Assicurato*, come certificato dal medico curante, sia costretto a prolungare la sua permanenza oltre la data prevista per il ritorno, la *Centrale Operativa* provvede a prenotargli un albergo.

La prestazione opera fino alla concorrenza di euro 260 per Assicurato e solo per il costo relativo alla camera ed alla prima colazione.

L'Assicurato è tenuto a fornire, a richiesta **della Centrale Operativa ed al massimo entro 30 giorni, il certificato medico rilasciato sul posto dal medico curante.**

ANTICIPO DI SPESE DI PRIMA NECESSITÀ

Qualora l'*Assicurato* debba sostenere spese impreviste a seguito di *malattia* o di *infortunio* o anche a seguito di furto, rapina, scippo o mancata consegna del *bagaglio* a cui non possa fare fronte immediatamente, la *Centrale Operativa* provvede a pagare per suo conto, a titolo di prestito senza interessi, le spese giustificate da idonea documentazione fiscale **fino alla concorrenza di euro 2.600 per Assicurato.** Poiché tale pagamento rappresenta unicamente un'anticipazione, **L'Assicurato o altra persona che agisca in sua vece deve fornire garanzie bancarie o d'altro tipo, ritenute adeguate dalla Centrale Operativa, per la restituzione dell'anticipo.**

Al rientro alla propria residenza l'Assicurato è tenuto a rimborsare alla *Centrale Operativa* la somma anticipata al massimo entro 30 giorni dalla richiesta di restituzione.

RIENTRO FUNERARIO

Qualora l'*Assicurato* deceda, la *Centrale Operativa* provvede ad organizzare il trasporto del corpo fino al luogo d'inumazione, dopo aver adempiuto a tutte le formalità.

Il trasporto viene eseguito secondo le norme internazionali in materia.

Il costo connesso al disbrigo delle formalità, quello per un feretro sufficiente per il trasporto del corpo ed il trasporto stesso sono a carico di Reale Mutua. **Le spese di ricerca e quelle relative alla cerimonia funebre ed all'inumazione sono a carico dei familiari.**

Qualora si renda necessario il riconoscimento del corpo oppure in caso di disposizioni di legge del luogo che ne impediscano il trasporto o se l'*Assicurato* ha espresso il desiderio d'essere inumato sul posto, la *Centrale Operativa* provvede a mettere a disposizione di un familiare un biglietto d'andata e ritorno in treno (prima classe), in aereo (classe economica) o per altro mezzo di trasporto.

COSA NON ASSICURIAMO

2.2 Ad integrazione di quanto indicato al punto 1.4 "Delimitazioni" si precisa che sono esclusi dalla presente garanzia:

- a) le malattie infettive ed ogni patologia qualora l'intervento di assistenza venga impedito da norme sanitarie internazionali;**
- b) i trasferimenti di valuta all'estero quando ciò comporti violazione delle disposizioni in materia vigenti in Italia o nello Stato in cui si trova l'Assicurato o per i quali non sia in grado di fornire le garanzie di restituzione richieste.**



NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

GESTIONE DEL SINISTRO

2.3 OBBLIGHI DELL'ASSICURATO

L'Assicurato, o altra persona che agisca in sua vece, deve contattare immediatamente la Centrale Operativa e deve inoltre:

a) fornire ogni informazione richiesta;

b) sottoporsi agli accertamenti medici eventualmente richiesti dalla Centrale Operativa;

c) produrre, se richiesto dalla Centrale Operativa, copia della cartella clinica completa, a tal fine sciogliendo dal segreto professionale, nei confronti di Reale Mutua e dei soggetti da essa incaricati per la gestione della posizione oggetto di esame, i medici che lo hanno visitato o curato.

Reale Mutua ha facoltà di richiedere qualsiasi documentazione a comprova dell'avvenimento che ha determinato la prestazione fornita e non perde il diritto di far valere in qualunque momento ed in ogni caso eventuali eccezioni.

2.4 ALTRE ASSICURAZIONI

L'Assicurato o chi per esso è esonerato dalla preventiva comunicazione dell'esistenza o della successiva stipulazione di altre assicurazioni per gli stessi rischi.

2.5 EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI

Nel caso in cui prestazioni erogate dalla Centrale Operativa superino i *massimali* previsti o prevedano dei costi a carico dell'Assicurato, **quest'ultimo deve concordare con la Centrale Operativa sufficienti salvaguardie di rimborso.**

2.6 RIMBORSO PER LE PRESTAZIONI INDEBITAMENTE OTTENUTE

Reale Mutua si riserva il diritto di chiedere al Contraente o chi per esso il rimborso delle spese sostenute in seguito all'effettuazione della/e prestazione/i di assistenza che si accertino non essere dovute in base alle condizioni di polizza.

2.7 MANCATO UTILIZZO DELLE PRESTAZIONI

Reale Mutua non è tenuta a fornire alcun altro aiuto in denaro o in natura in alternativa o a titolo di compensazione in caso di prestazioni non usufruite o usufruite solo parzialmente per scelta dell'Assicurato o per negligenza di questi.

Reale Mutua non assume responsabilità per danni conseguenti ad un suo mancato o ritardato intervento dovuto a causa di forza maggiore, circostanza fortuita ed imprevedibile o disposizioni di autorità locali che vietino l'intervento di assistenza previsto.

2.8 RESTITUZIONE DI BIGLIETTI DI VIAGGIO

Reale Mutua ha il diritto di richiedere all'Assicurato o chi per esso l'eventuale biglietto di viaggio non utilizzato, nel caso in cui la Centrale Operativa abbia provveduto al suo rientro.



NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

GARANZIA RIMBORSO SPESE MEDICHE

COSA ASSICURIAMO

3.1 Reale Mutua rimborsa, fino alla concorrenza del *massimale* indicato nel *modulo di polizza* per la durata del *viaggio* e per *Assicurato* e con le precisazioni sotto indicate, le spese sostenute, in *Italia* a seguito di *infortunio* ed all'estero a seguito di *malattia acuta* o *infortunio*, in relazione alle seguenti prestazioni:

A) In caso di *ricovero* (con o senza intervento chirurgico) o d'intervento chirurgico in *day surgery* per:

- accertamenti diagnostici ed esami di laboratorio;
- assistenza medica, ostetrica ed infermieristica; terapie, trattamenti fisioterapici e riabilitativi, medicinali;
- onorari dell'équipe che effettua *l'intervento chirurgico*, materiale di intervento (comprese le endo-protesi), diritti di sala operatoria;
- rette di degenza **fino alla concorrenza di euro 110 per ogni pernottamento per i ricoveri in Italia e di euro 210 per quelli all'estero;**
- cure e protesi dentarie rese necessarie in conseguenza di intervento di chirurgia oro-maxillo-faciale causato da *infortunio* (**questo deve essere provato dal referto medico di pronto soccorso pubblico**);
- trasporto in autoambulanza o con altri mezzi adatti alla circostanza per il *ricovero* in una *struttura sanitaria* o il trasferimento da una *struttura sanitaria* ad un'altra **fino alla concorrenza di euro 210 per la durata del viaggio e per Assicurato.**

B) In assenza di *ricovero* o intervento chirurgico in *day surgery* per:

- visite specialistiche (**escluse le visite odontoiatriche ed ortodontiche**);
- accertamenti diagnostici ed esami di laboratorio;
- spese per cure dentarie (**protesi escluse**) a seguito di *infortunio* **fino alla concorrenza di euro 210 per Assicurato.**

CHI E COSA NON ASSICURIAMO

3.2 Ad integrazione di quanto indicato al punto 1.4 "Delimitazioni" si precisa che sono esclusi dalla presente garanzia:

- a) gli *Assicurati* che non si sono sottoposti alle misure di profilassi richieste dall'autorità sanitaria del paese di destinazione;
- b) le spese sostenute dall'*Assicurato* dopo il rientro alla sua *residenza*;
- c) l'eliminazione o la correzione di *difetti fisici* o *malformazioni* preesistenti al momento della partenza;
- d) l'espianto e/o trapianto di organi;
- e) le applicazioni di carattere estetico, salvo gli *interventi di chirurgia* plastica ricostruttiva resi necessari da *infortunio* verificatosi nel corso della validità della garanzia, **le prestazioni dietologiche e fitoterapiche, le paradontopatie, le cure e le protesi dentarie** salvo quanto previsto al punto 3.1 lettere A) e B), **le lenti e gli occhiali**;
- f) i *sinistri* che siano conseguenza diretta di *malattie professionali* ai sensi del D.P.R. 13/4/1994 n.° 336.



NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

3.3 FRANCHIGIA

In caso di *sinistro* che avvenga in *Italia* o all'estero, verrà applicata una *franchigia* di euro 50 per ogni spesa sostenuta.

COME AVVIENE LA LIQUIDAZIONE DEL SINISTRO

3.4 OBBLIGHI DELL'ASSICURATO

L'Assicurato, o altra persona che agisca in sua vece, deve:

- a)** appena possibile, **dare avviso scritto del sinistro alla Centrale Operativa;**
- b)** **sottoporsi ad accertamenti e controlli medici disposti da Reale Mutua fornendo ogni informazione** che la stessa ritenga necessaria;
- c)** **fornire la documentazione medica sulla natura dell'infermità, su accertamenti diagnostici e loro esito, su terapie e trattamenti con relative prescrizioni mediche e diagnosi e copia della cartella clinica completa** (in caso di *ricovero* o *intervento chirurgico in day surgery*);
- d)** **produrre la documentazione relativa alle misure di profilassi richieste dall'autorità sanitaria del paese di destinazione;**
- e)** **sciogliere dal segreto professionale, nei confronti di Reale Mutua e dei soggetti da essa incaricati per la gestione della posizione oggetto di esame, i medici che lo hanno visitato o curato;**
- f)** **presentare gli originali delle fatture e delle notule di spesa fiscalmente regolari e quietanzate.** In caso di intervento del SSN o di altro ente assicuratore gli originali possono essere sostituiti da copie con documentazione di quanto erogato dagli enti predetti. Il rimborso delle spese sostenute all'estero in valute diverse dall'euro avverrà applicando il cambio contro euro, come da rilevazioni della Banca Centrale Europea desunte dalle pubblicazioni sui principali quotidiani economici a tiratura nazionale o, in sua mancanza, quello contro dollaro USA.
Il rimborso verrà effettuato al cambio del giorno in cui è stato effettuato il pagamento della prestazione o, in mancanza, al cambio del giorno in cui è stato emesso il giustificativo di spesa;
- g)** **fornire ogni e qualsiasi documentazione ritenuta necessaria da Reale Mutua.**

3.5 DATA DEL SINISTRO

Fermo quanto previsto al punto 1.1 "Decorrenza e durata delle garanzie", per data in cui si è verificato il sinistro s'intende il giorno in cui si è verificato il *ricovero*, l'*intervento chirurgico in day surgery* o sono state prestate le cure mediche o effettuati gli accertamenti diagnostici.

Reale Mutua, ricevuta la documentazione e compiuti gli accertamenti del caso, liquida l'indennizzo che risulta dovuto e provvede al pagamento entro 25 giorni. L'indennizzo viene corrisposto in *Italia*.

3.6 CONTROVERSIE - VALUTAZIONE COLLEGIALE ED ARBITRATO IRRITUALE

In caso di **divergenza sull'indennizzabilità del *sinistro* o sulla misura degli indennizzi si potrà procedere, su accordo tra le Parti, in alternativa al ricorso all'Autorità Giudiziaria, mediante le seguenti modalità:**

- A. mediante valutazione collegiale effettuata da due medici, nominati dalle Parti, i quali si riuniscono nel Comune, che sia sede di istituto universitario di medicina legale e delle assicurazioni, più vicino alla residenza dell'Assicurato. Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato. La valutazione collegiale deve risultare per iscritto con dispensa da ogni formalità di legge. In caso di accordo fra i medici, la valutazione è vincolante per le Parti;**



NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

B. mediante arbitrato di un Collegio Medico. La procedura arbitrale può essere attivata in caso di disaccordo al termine della valutazione collegiale prevista al punto A, oppure in alternativa ad essa. I due primi componenti del Collegio saranno designati dalle Parti stesse e il terzo d'accordo dai primi due o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Consiglio dell'Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo ove si riunisce il Collegio Medico.

Il Collegio Medico risiede nel Comune, che sia sede di istituto universitario di medicina legale e delle assicurazioni, più vicino alla *residenza dell'Assicurato*. Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze per il terzo medico.

Le decisioni del Collegio Medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge e sono sempre vincolanti per le Parti anche se uno dei medici rifiuta di firmare il relativo verbale.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

GARANZIA BAGAGLIO

COSA ASSICURIAMO

4.1 Qualora l'Assicurato, in *viaggio* durante il periodo di validità della garanzia, subisca:

- il furto, la rapina, lo scippo del *bagaglio*;
- la perdita, la distruzione o il danneggiamento del *bagaglio* a seguito d'incidente al mezzo di trasporto in cui si trova l'Assicurato;
- ammanchi, ritardata o mancata riconsegna del *bagaglio*, danni o rotture dello stesso, occorsi durante il trasporto aereo; Reale Mutua indennizza i danni materiali e diretti fino alla concorrenza del capitale indicato nel *modulo di polizza* per la durata del *viaggio* e per *Assicurato* e con le precisazioni sotto indicate.

Reale Mutua rimborsa, in eccedenza al capitale assicurato, **fino alla concorrenza di euro 110 per Assicurato**, le spese documentate sostenute per:

- il rifacimento/duplicazione di passaporto, carta d'identità e patente andati perduti a seguito di furto, scippo o rapina del *bagaglio*;
- l'acquisto all'estero d'indumenti di prima necessità a seguito di furto totale del *bagaglio* o di consegna da parte del vettore trascorse oltre 24 ore dall'arrivo a destinazione dell'Assicurato stesso.

La garanzia è prestata con le seguenti precisazioni:

- **gioielli e preziosi** (oggetti d'oro e di platino o montati su detti metalli, pietre preziose e perle naturali o di coltura), **oggetti d'argento, pellicce sono assicurati solo quando sono indossati o consegnati in custodia all'albergatore;**
- **i corredi di fotocineottica** (macchina fotografica, telecamera, binocolo, lampeggiatore, obiettivi, batterie, borse, ecc.) **sono considerati un unico oggetto.**

COSA NON ASSICURIAMO

4.2 Ad integrazione di quanto indicato al punto 1.4 "Delimitazioni" si precisa che sono esclusi dalla presente garanzia:

- a) **denaro in ogni sua forma (banconote, assegni, ecc.), biglietti di viaggio, documenti diversi da passaporto, carta d'identità e patente, titoli e collezioni di qualsiasi natura, merci, campionari, cataloghi, souvenirs, oggetti d'arte, attrezzature professionali e sportive, telefoni cellulari, strumenti musicali, occhiali e lenti a contatto;**
- b) **i danni causati dall'aver dimenticato, smarrito o perduto un oggetto e dalla caduta di perle o pietre preziose dalla loro incastonatura;**
- c) **i danni determinati o agevolati da dolo o colpa grave dell'Assicurato, di suoi familiari o conviventi, di suoi dipendenti o di altre persone che agiscono per lui;**
- d) **il bagaglio lasciato a bordo di motoveicoli;**
- e) **il bagaglio lasciato a bordo di autoveicoli, a meno che sia riposto nel cofano - bagagliaio chiuso a chiave di un veicolo ricoverato in un'autorimessa o in un posteggio custodito a pagamento e che il furto avvenga con scasso dello stesso veicolo;**
- f) **gli accessori fissi o di servizio dei veicoli lasciati a bordo degli stessi, intendendosi per tali anche autoradio/ registratore estraibile o altre apparecchiature elettriche o elettroniche;**
- g) **i beni, diversi da capi d'abbigliamento, consegnati ad un'impresa di trasporto, compreso il vettore aereo;**



NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

- h) i danni avvenuti in occasione di confische, requisizioni, distruzioni o danneggiamenti per ordine di qualsiasi Governo od Autorità di fatto o di diritto;**
- i) i beni che non risultano indicati nella denuncia sporta alle locali Autorità Giudiziarie o di Polizia o alle competenti Autorità** come specificato al successivo punto 4.5;
- l) i beni acquistati durante il viaggio** salvo il caso che il loro acquisto sia debitamente documentato da idonea documentazione fiscale.

4.3 LIMITI DI INDENNIZZO

L'indennizzo massimo per singolo oggetto è pari al 30% del capitale indicato nel modulo di polizza fino alla concorrenza comunque di euro 260.

Il capitale indicato per ciascun *Assicurato* rappresenta il massimo indennizzo che Reale Mutua è tenuta a pagare per singolo *viaggio*.

COME AVVIENE LA LIQUIDAZIONE DEL SINISTRO

4.4 RIMBORSI

Il rimborso avviene comunque tenuto conto del degrado e stato d'uso dei beni andati perduti, danneggiati o distrutti.

Il rimborso delle spese sostenute all'estero in valute diverse dall'euro avverrà applicando il cambio contro euro, come da rilevazioni della Banca Centrale Europea desunte dalle pubblicazioni sui principali quotidiani economici a tiratura nazionale o, in sua mancanza, quello contro dollaro USA.

Il rimborso verrà effettuato al cambio del giorno in cui è stato effettuato il pagamento della prestazione o, in mancanza, al cambio del giorno in cui è stato emesso il giustificativo di spesa.

4.5 OBBLIGHI DELL'ASSICURATO

L'Assicurato, o altra persona che agisca in sua vece, deve, appena possibile, dare avviso scritto del sinistro all'Agenzia Reale Mutua allegando:

- a) copia della denuncia sporta alle locali Autorità Giudiziarie o di Polizia o alle competenti Autorità come sotto specificato;**
- b) elenco dettagliato delle cose danneggiate o rubate comprovato dalla predetta denuncia;**
- c) idonea documentazione fiscale di riparazione o, in caso di rottura, la dichiarazione d'irriparabilità rilasciata da rivenditori o riparatori.**

In caso di *sinistro* avvenuto nel corso del tragitto aereo (danni, rotture, ammanchi, ritardata o mancata riconsegna), l'Assicurato deve effettuare immediata denuncia presso l'apposito ufficio (Lost and Found) facendosi rilasciare il rapporto d'irregolarità *bagaglio* (Property Irregularity Report). Deve inoltre inviare reclamo scritto al Vettore Aereo trasmettendo all'Agenzia Reale Mutua la definitiva risposta dello stesso attestante la ritardata consegna (con indicazione del giorno e dell'ora della riconsegna), la conferma del danno subito o il mancato ritrovamento e l'importo rimborsato dal Vettore.

In caso di furto, scippo o rapina in aeroporto l'Assicurato deve sporgere regolare denuncia al competente ufficio di Polizia dell'aeroporto.

In caso di furto, scippo o rapina in altri luoghi l'Assicurato deve sporgere regolare denuncia alle Autorità Giudiziarie o di Polizia.



NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

GARANZIA ANNULLAMENTO VIAGGIO

COSA ASSICURIAMO

5.1 Qualora il contratto di viaggio stipulato dall'*Assicurato* con l'*organizzatore* venga annullato per una delle cause di seguito precisate, Reale Mutua rimborsa, fino alla concorrenza del capitale indicato nel *modulo di polizza* per persona e con le precisazioni sotto indicate, le penalità di annullamento, **esclusa la tassa d'iscrizione**, corrisposte dall'*Assicurato* stesso ai sensi delle condizioni del contratto di viaggio.

Le prestazioni previste dalla garanzia sono operanti nel caso in cui il contratto di viaggio venga annullato per una delle seguenti circostanze imprevedibili e non preesistenti al momento della sua sottoscrizione:

- a)** decesso, *malattia* o *infortunio* dell'*Assicurato* o di un solo compagno/a di *viaggio* **purché iscritto/a contemporaneamente all'*Assicurato* stesso. Per *malattia* ed *infortunio*, ai fini della presente garanzia, s'intendono solo quelli che, come certificato dal medico curante, rendano impossibile la partenza;**
- b)** decesso, *malattia* o *infortunio* delle persone sotto indicate:
 - familiari conviventi che risultano nel certificato anagrafico di stato di famiglia dell'*Assicurato* al momento del sinistro (**escluso i domestici**); genitori, fratelli/sorelle, figli/e, suoceri/e, generi, nuore, nonni/e, zii/e, nipoti e cognati/e dell'*Assicurato* stesso. **Le *malattie* e *gli infortuni* dei predetti familiari non conviventi con l'*Assicurato*, devono essere, come certificato dal medico curante, di tale gravità da rendere necessaria la presenza dell'*Assicurato* stesso per l'assistenza all'ammalato o all'infortunato;**
- c)** danni materiali all'abitazione, all'azienda o allo studio professionale dell'*Assicurato* o decesso del titolare dell'azienda o studio professionale, che rendano indispensabile ed indifferibile la presenza dell'*Assicurato*;
- d)** impossibilità di raggiungere il luogo di partenza a seguito di gravi calamità o cause di forza maggiore debitamente comprovate;
- e)** convocazione da parte della Pubblica Autorità;
- f)** furto dei documenti necessari al viaggio **quando sia comprovata l'impossibilità materiale per il loro rifacimento;**
- g)** motivi di lavoro dipendenti da assunzione o licenziamento.

Nel caso di rinuncia dell'*Assicurato* per una delle circostanze sopra indicate, la garanzia s'intende operante anche a favore dei familiari con lui conviventi iscritti allo stesso *viaggio*.

COSA NON ASSICURIAMO

5.2 Ad integrazione di quanto indicato al punto 1.4 "Delimitazioni" si precisa che l'assicurazione non è operante per rinunce dovute a:

- a)** incompleta, non idonea o carente documentazione necessaria al *viaggio*, quale carta d'identità, passaporto, visti, permessi di espatrio, ecc.;
- b)** motivi professionali diversi da quelli indicati al punto 5.1 lettere c) e g).

5.3 SCOPERTO

L'assicurazione è prestata fino alla concorrenza del capitale assicurato indicato nel *modulo di polizza* con uno *scoperto*, per il solo caso di *malattia* senza *ricovero*, pari al 20% da calcolarsi sulla penale applicata.



NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

COME AVVIENE LA LIQUIDAZIONE DEL SINISTRO

5.4 RIMBORSO DELLA PENALE DI ANNULLAMENTO

Reale Mutua rimborsa la penale di annullamento prevista dal contratto di viaggio alla data in cui si è manifestato l'evento che ha dato origine alla rinuncia.

Nel caso in cui l'Assicurato non comunichi la rinuncia all'organizzatore il giorno stesso dell'evento che ha dato origine alla rinuncia, l'eventuale maggiore percentuale di penale rispetto a quella applicabile il giorno dell'evento sarà addebitata per intero all'Assicurato solo in presenza di un ritardo nella comunicazione superiore a 3 giorni lavorativi.

Reale Mutua ha il diritto di subentrare nel possesso del *pacchetto turistico* per il quale s'impegna a rimborsare all'Assicurato la penale applicata a seguito annullamento del viaggio da parte dello stesso per una delle circostanze indicate al precedente punto 5.1 "Cosa assicuriamo".

5.5 OBBLIGHI DELL'ASSICURATO

L'Assicurato, o altra persona che agisca in sua vece, deve, appena possibile, dare avviso del sinistro scritto all'Agenzia Reale Mutua allegando alla denuncia:

- a) **documentazione originale attestante la motivazione dell'annullamento** (l'Assicurato è tenuto a fornire, a richiesta di Reale Mutua, liberando i suoi medici dal segreto professionale, il certificato medico rilasciato dal medico curante o la cartella clinica rilasciata dalla *Struttura sanitaria*);
- b) **copia del contratto stipulato con l'organizzatore;**
- c) **copia dell'estratto conto di prenotazione del pacchetto turistico;**
- d) **ricevuta del pagamento effettuato per il pacchetto turistico;**
- e) **copia dell'estratto conto di penale ovvero di quanto dovuto a titolo di corrispettivo per il recesso, emesso dall'organizzatore;**
- f) **ricevuta del pagamento della penale addebitata dall'organizzatore.**

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

COME OTTENERE LE PRESTAZIONI DI ASSISTENZA

Per potere usufruire delle prestazioni previste dalla Garanzia **"Assistenza"**, **l'Assicurato o altra persona che agisca in sua vece, deve contattare la Centrale Operativa**, funzionante 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno, attivabile a mezzo telefono:

DALL'ITALIA

DALL'ESTERO



+39 011 742 55 55

COMUNICANDO:

- le generalità dell'*Assicurato*
- il numero di polizza ed il numero del certificato, ove previsto
- il tipo di assistenza richiesta
- il numero di telefono del luogo di chiamata e l'indirizzo, anche temporaneo.

COME RICHIEDERE I RIMBORSI

Le denunce di *sinistri* relative alle Garanzie:

- **"Rimborso Spese Mediche"** devono essere inoltrate alla **Centrale Operativa di Blue Assistance S.p.A., via Santa Maria, 11 10122 Torino;**
- **"Bagaglio"** ed **"Annullamento Viaggio"** devono essere inoltrate all'**Agenzia Reale Mutua.**

Servizio Clienti
Buongiorno Reale

800 320 320

Dal lunedì al sabato dalle 8 alle 20
buongiorno reale@realemutua.it

IL TUO AGENTE REALE



Mod. 5002 ASS



REALE GROUP

T O G E T H E R M O R E

Società Reale Mutua di Assicurazioni - Fondata nel 1828 - Sede Legale e Direzione Generale: Via Corte d'Appello, 11 10122 Torino (Italia) - Tel. +39 011 4311111 - Fax +39 011 4350966 - realemutua@pec.realemutua.it www.realemutua.it - Registro Imprese Torino, Codice Fiscale 00875360018 - N. Partita IVA 11998320011 - R.E.A. Torino N. 9806 - Iscritta al numero 1.00001 dell'Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione - Capogruppo del Gruppo Assicurativo Reale Mutua, iscritto al numero 006 dell'Albo dei gruppi assicurativi.